



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI SEZ. STACCATA DI TARANTO

SEZIONE 28

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FORLEO | LUIGI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CARLUCCI | GIUSEPPE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | VENNERI | ANNA RITA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 876/08 depositato il 20/03/2008
- avverso la sentenza n° 422/06/2007 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TARANTO contro: AGENZIA TERRITORIO U.T.E. TARANTO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

MONTANARO VITO
CORSO UMBERTO N. 150 74100 TARANTO TA

Atti impugnati:

ATTRIBUZIONE ESTIMO n° [REDACTED] CONTR. CATASTALI

SEZIONE ,

N° 28

REG.GENERALE

N° 876/08

UDIENZA DEL

03/02/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

138

PRONUNCIATA IL:

03/02/12

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

17/07/13

Il segretario

[Handwritten signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto depositato il 14.3.2008. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] hanno appellato davanti a questa Commissione la sentenza n. 422/6/7, pronunciata dalla Commissione Tributaria di Taranto, sezione 6^a, il 28.2.2007 e depositata il 26.10.2007 per omessa motivazione e violazione di legge e ne hanno chiesto l'integrale riforma con l'attribuzione all'immobile di loro proprietà della terza classe catastale invece della terza attribuitale dall'Agenzia del Territorio.

L'Agenzia del Territorio, costituitasi con controdeduzioni depositate il 2.2.2012, ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese, ribadendo l'assoluta legittimità del proprio operato.

All'odierna udienza, fissata per la pubblica discussione, i procuratori si sono riportati alle conclusioni assunte nelle rispettive difese e la causa è stata trattenuta a sentenza.

L'appello è fondato e va accolto.

Dalla documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente e non contestate dall'Agenzia del Territorio, si rileva, infatti, che le condizioni urbanistiche ed igienico-ambientali della zona in cui trovasi l'immobile oggetto di controversia non consentono di poterla qualificare di "rilevante interesse turistico".

Non pare, infatti, ragionevole né conforme alle regole della comune esperienza attribuire siffatta qualificazione ad una zona che risulta sfornita di opere di urbanizzazione e servizi pubblici essenziali, quali strade, acqua, fogna, illuminazione, ed infrastrut-

ture fondamentali (negozi, bar ecc.),
E', pertanto, evidente che "Acquisiz", il sistema informatizzato utilizzato per il classamento automatico, non disponeva di strumenti atti a sintonizzare i dati volumetrici e descrittivi con le condizioni oggettive ambientali, apportandovi al momento dell'elaborazione le opportune correzioni.

E', all'uopo, significativo che per gli immobili siti nella stessa zona, classificati dall'uomo e non dal sistema informatizzato, venne attribuita la classe 3 invece della classe 1 e che il sistema Acquisiz, dopo una breve applicazione, è stato sostituito dal DOCA. L'accertamento deve, in conclusione, ritenersi insufficientemente motivato e va, quindi, dichiarato nullo, sembrando adeguata alle caratteristiche degli immobili di proprietà degli appellanti l'attribuzione della classe 1.

La peculiarità della questione fa ritenere che sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.


P. O. M.

in riforma della sentenza impugnata, così provvede:

- 1°) accoglie il ricorso ed annulla per difetto di motivazione l'accertamento, relativamente all'attribuzione della classe 3 anziché della classe 1;
- 2°) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Taranto nella Camera di Consiglio del 3 febbraio 2012.

Il Giudice Relatore



Il Presidente

